

DECRETO 18 luglio 2024.

Modifica del decreto 29 marzo 2001, recante la definizione delle figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, della legge 10 agosto 2000, n. 251.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Visto l'art. 6, comma 1, della legge 10 agosto 2000, n. 251, recante «Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica», il quale prevede che il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisiti i pareri del Consiglio superiore di sanità e del comitato di medicina del Consiglio universitario nazionale, include le diverse figure professionali esistenti o che saranno individuate successivamente, in una delle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della medesima legge n. 251/2000;

Visto il decreto del Ministro della sanità emanato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 29 marzo 2001, recante «Definizione delle figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, della legge 10 agosto 2000, n. 251»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2021, recante «Recepimento dell'accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'istituzione della professione sanitaria di osteopata», sancito il 5 novembre 2020 e rettificato il 23 novembre 2020 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 233 del 29 settembre 2021;

Visto il decreto 29 novembre 2023 concernente «Definizione dell'ordinamento didattico del Corso di laurea in osteopatia» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 39 del 16 febbraio 2024;

Visti i pareri del Consiglio superiore di sanità, espressi nella seduta dell'8 ottobre 2019 e nella seduta del 28 giugno 2023;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 14 giugno 2023;

Ravvisata l'esigenza di modificare il citato decreto del Ministro della sanità emanato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 29 marzo 2001, integrando le figure professionali già incluse nella fattispecie delle «professioni tecniche della prevenzione» con la professione sanitaria di osteopata;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 5 del decreto del Ministro della sanità emanato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 29 marzo 2001 citato in premessa è integrato come segue:

dopo la lettera «b) assistente sanitario» è aggiunta la seguente lettera: «c) osteopata».

Roma, 18 luglio 2024

Il Ministro della salute: SCHILLACI

*Il Ministro dell'università
e della ricerca*
BERNINI

24A04048

DECRETO 24 luglio 2024.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella Tabella I di nuove sostanze psicoattive.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;


Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «Tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali»;

Considerato che nelle predette tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanege- no e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacità di indurre dipendenza, in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all'art. 14 del testo unico;

Visto, in particolare, l'articolo 14, comma 1, lettera a) del testo unico, concernente i criteri di formazione della Tabella I;

Tenuto conto delle note pervenute, nel periodo dicembre 2023-febbraio 2024, da parte dell'unità di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernenti:

la segnalazione di nuove molecole tra cui: 2C-T; A-PBITMO; N-desetil etonitazene; N-desetil isotonitazene; 3-metil- α -PHiP, identificate per la prima volta in Europa, trasmessa dall'Osservatorio europeo sulle droghe e le tossicodipendenze (EMCDDA) al punto focale italiano nel periodo dicembre 2023-gennaio 2024;



l'informativa sui sequestri, tra cui quello relativo alla sostanza 4-HO-DPT, effettuati in Italia, nel mese di marzo 2023;

Considerato che le sostanze 4-HO-DPT e 2C-T, che producono effetti psichedelici, sono rispettivamente un derivato triptaminico e un derivato feniletilamminico di sostanze presenti nella Tabella I del testo unico e che, in particolare, la sostanza 4-HO-DPT è stata oggetto di sequestro sul territorio italiano da parte della Polizia di Stato della Questura di Milano, in data 10 novembre 2022;

Considerato che la sostanza A-PBITMO, è un cannabinoide sintetico che si suppone agisca come un agonista dei recettori dei cannabinoidi;

Considerato che le sostanze N-desetil etonitazene e N-desetil isotonitazene sono oppioidi di sintesi della famiglia dei 2-benzilbenzimidazoli, una classe di sostanze denominata comunemente «nitazeni», che si suppone abbiano effetti analgesici narcotici tipici degli oppioidi e che analogamente ad altre classi di analgesici oppioidi come la morfina e il fentanil, attivino i recettori μ -oppioidi nel sistema nervoso centrale, con effetti acuti che comprendono: euforia, rilassamento, analgesia (riduzione della capacità di sentire il dolore), sedazione (induzione di uno stato di calma o sonno), bradicardia (rallentamento del cuore), ipotermia (abbassamento eccessivo della temperatura corporea) e depressione respiratoria (rallentamento della respirazione) che rappresenta il pericolo maggiore per i consumatori, dato che piccole quantità, per via dell'elevata potenza di alcuni di questi composti, possono causare un'intossicazione acuta da depressione respiratoria potenzialmente letale;

Tenuto conto che la sostanza 3-metil- α -PHiP, identificata per la prima volta in Europa, in particolare in Svezia, nell'ambito di un sequestro segnalato in data 10 gennaio 2024, risulta già sotto controllo in Italia negli analoghi di struttura derivanti da 2-ammino-1-fenil-1-propanone, in quanto inserita nella Tabella I del testo unico, all'interno di tale categoria di sostanze, senza essere denominata specificamente;

Ritenuto necessario inserire nella Tabella I del testo unico la specifica indicazione della sostanza 3-metil- α -PHiP, per favorirne la pronta individuazione da parte delle Forze dell'ordine;

Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con note del 15 dicembre 2023 e del 16 febbraio 2024, favorevole all'inserimento nella Tabella I del testo unico delle sostanze: 2C-T; A-PBITMO; N-desetil etonitazene; N-desetil isotonitazene; 4-HO-DPT e della specifica indicazione della sostanza 3-metil- α -PHiP;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 14 maggio 2024, favorevole all'inserimento nella Tabella I del testo unico delle sostanze: 2C-T; A-PBITMO; N-desetil etonitazene; N-desetil isotonitazene; 4-HO-DPT e della specifica indicazione della sostanza 3-metil- α -PHiP;


Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento della Tabella I, a tutela della salute pubblica, in considerazione dei rischi connessi alla diffusione di nuove sostanze psicoattive sul mercato internazionale, riconducibile a sequestri effettuati in Europa e in Italia e tenuto conto della necessità di agevolare le connesse attività da parte delle Forze dell'ordine;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella Tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

- 2C-T (denominazione comune);
- 2-[2,5-dimetossi-4-(metilsulfanil)fenil]etan-1-ammina (denominazione chimica);
- 2-(2,5-dimetossi-4-(metiltio)fenil)etan-1-ammina (altra denominazione);
- 2,5-dimetossi-4-(metiltio)benzene-etanamina (altra denominazione);
- 2,5-dimetossi-4-metiltiofenetilammina (altra denominazione);
- 4-metiltio-2,5-dimetossifenetilammina (altra denominazione);
- 4-metiltio-2,5-DMPEA (altra denominazione);
- 2C-T-1 (altra denominazione);
- 3-metil- α -PHiP (denominazione comune);
- 4-metil-1-(3-metilfenil)-2-(pirrolidin-1-il)pentan-1-one (denominazione chimica);
- 4-metil-1-(m-tolil)-2-pirrolidin-1-il-pentan-1-one (altra denominazione);
- 3'-metil-alfa-PiHP (altra denominazione);
- 3-metil-alfa-PHiP (altra denominazione);
- 3-Me-alfa-PiHP (altra denominazione);
- 3-metil- α -pirrolidinoisoesiofenone (altra denominazione);
- 3-metil- α -pirrolidinoisoesafenone (altra denominazione);
- 3-metil- α -pirrolidinoisoesanofenone (altra denominazione);
- 4-HO-DPT (denominazione comune);
- 3-[2-(dipropilammino)etil]-1H-indol-4-olo (denominazione chimica);
- 4-idrossi-N,N-dipropiltriptamina (altra denominazione);
- 4-idrossi-n,n-dipropil amminotriptamina (altra denominazione);
- A-PBITMO (denominazione comune);
- (adamantan-1-il)(3-pentil-2-tiosso-2,3-diidro-1H-benzo[d]imidazol-1-il)metanone (denominazione chimica);
- (3-pentil-2-tiosso-2,3-diidro-1H-benzimidazol-1-il)(triciclo[3.3.1.1^{3,7}]decan-1-il)metanone (altra denominazione);
- N-desetil etonitazene (denominazione comune);
- 2-[2-(4-etossibenzil)-5-nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-il]-N-etiletanami (denominazione chimica);
- 2-[2-[(4-etossifenil)metil]-5-nitro-benzimidazol-1-il]-N-etil-etanamina (altra denominazione);
- Desetiletionitazene (altra denominazione);
- NDE (altra denominazione);



N-desetil isotonitazene (denominazione comune);
 N-etil-2-[2-[(4-isopropossifenil)metil]-5-nitro-benzimidazol-1-il]etanammina (denominazione chimica);
 N-etil-2-[4-(1-metiletossi)fenil]metil]-5-nitro-1H-benzimidazol-1-etanammina (altra denominazione);
 N-desetil isotonitazene (altra denominazione);
 N-desetilisotonitazene (altra denominazione);

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2024

Il Ministro: SCHILLACI

24A04047

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 24 luglio 2024.

Attuazione dell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante le modalità attuative del Piano Transizione 5.0.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regolamento (UE) 2094/2020 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, e, in particolare, l'art. 9, che individua gli obiettivi ambientali, e l'art. 17, che definisce il principio di non arrecare un danno significativo ai predetti obiettivi, nonché la comunicazione della Commissione europea 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 18 febbraio 2021 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (2021/C 58/01)»;

Visto il regolamento delegato (UE) 2139/2021 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

Vista la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea - ECOFIN del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Visto il regolamento delegato (UE) 2105/2021 della Commissione europea del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale;

Visto il regolamento delegato (UE) 2106/2021 della Commissione europea del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

Visto il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/1755 e la direttiva 2003/87/CE;

Vista la comunicazione della Commissione europea dell'11 ottobre 2023 (C/2023/111) «*Technical guidance on the application of "do no significant harm" under the Recovery and Resilience Facility Regulation*», finalizzata ad assistere le autorità nazionali nella preparazione dei Piani di ripresa e resilienza nell'ambito del Dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Vista la revisione del PNRR approvata dalla Commissione europea in data 24 novembre 2023, attraverso l'adozione della proposta di decisione di esecuzione del Consiglio COM(2023) 765 final 2023/0442 (NLE);

Vista la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea - ECOFIN dell'8 dicembre 2023, che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, introducendo, inter alia, la Missione 7 - REPowerEU;

Visto, in particolare, nell'ambito della Missione 7, l'Investimento 15 «Transizione 5.0» finalizzato, tramite un regime di credito d'imposta, a sostenere la transizione del sistema produttivo verso un modello di produzione efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle fonti rinnovabili;

